

Ordinanza del Tribunale dell'8 novembre 2022 — Growth Finance Plus/EUIPO (catlover)(Causa T-232/22) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo catlover – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2023/C 24/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Growth Finance Plus AG (Gommiswald, Svizzera) (rappresentante: H. Twelmeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Ringelhann e T. Klee, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 febbraio 2022 (procedimento R 717/2020-5).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Growth Finance Plus AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 237 del 2.6.2022.

Ordinanza del presidente del Tribunale dell'11 novembre 2022 — Belaruskali / Consiglio

(Causa T-528/22 R)

(«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell'urgenza»)

(2023/C 24/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Belaruskali AAT (Soligorsk, Bielorussia) (rappresentante: V. Ostrovskis, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Rurarz, B. Driessen e A. Boggio-Tomasaz, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 77), nei limiti in cui tale decisione la riguarda, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 1), nei limiti in cui tale regolamento la riguarda.